



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANDREA PELLEGRINO	- Presidente -	Sent. n. sez. 726/2026
IGNAZIO PARDO	- Relatore -	UP - 13/05/2026
EMANUELE CERSOSIMO		R.G.N. 10211/2026
FRANCESCA SBRANA		
DANIELA CARDAMONE		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile [REDACTED]

dalla parte civile [REDACTED] - [REDACTED]

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale  
CRISTINA MARZAGALLI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori:

avv.to [REDACTED] per le parti civili ricorrenti la quale chiede l'accoglimento dei  
ricorsi e l'annullamento della sentenza di appello;

avv.to [REDACTED] per [REDACTED] il quale chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi;

avv.to [REDACTED] per [REDACTED] che chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi;



avv.to [REDACTED] per [REDACTED] il quale si associa alle richieste degli altri difensori e del Procuratore generale.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 9 luglio 2025, in riforma della pronuncia del Tribunale di Terni dell'11 novembre 2022, assolveva [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] dai reati di associazione a delinquere e truffa nei confronti delle parti civili [REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED] - [REDACTED] perché i fatti non sussistono, revocando le statuizioni civili della pronuncia di primo grado.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le parti civili [REDACTED] e [REDACTED] con distinti atti del medesimo difensore avv.to [REDACTED]

3. Nell'interesse della [REDACTED] la difesa deduceva con distinti motivi qui riassunti:

- Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata quanto alle assoluzioni dai reati contestati ai capi a) e b) nonché contraddittorietà della motivazione sul punto; ripercorso l'orientamento giurisprudenziale in materia di riforma della sentenza di condanna di primo grado da parte del giudice di appello che intenda assolvere l'imputato, si sottolineava come, in relazione alle truffe, era mancato qualsiasi confronto con quei punti della sentenza di primo grado che avevano indicato in modo puntuale e specifico l'esistenza degli artifici e raggiri posti in essere dagli imputati al fine di prospettare una possibile guarigione dalla patologia di sclerosi multipla da cui risultavano affette le persone offese; si lamentava, poi, che la sentenza di appello avesse omesso qualsiasi argomento quanto alla assoluzione dal reato associativo non essendo state spiegate le ragioni della conclusione di insussistenza del fatto.

- Violazione di legge, mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione e violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in relazione alla ritenuta insussistenza del reato di truffa aggravata contestato al capo b) dell'imputazione ed in particolare al numero [REDACTED] commesso ai danni della parte civile [REDACTED] si lamentava, in particolare, la valutazione di non attendibilità delle dichiarazioni della parte civile dovuta alla giovane età ed alla vicinanza temporale della diagnosi e ciò benché la sentenza di primo grado avesse specificamente motivato quanto alla sussistenza del raggirio ai danni della stessa (pagina 44 della motivazione del tribunale), mentre, quella di appello, si fondava su una mera



ipotesi non suffragata; la parte civile aveva più volte riferito che le era stata assicurata la guarigione, che le era stato inviato materiale informativo relativo a studi universitari effettuati anche negli Stati Uniti e che le era stata proposta l'assunzione dei farmaci di cui al protocollo benché non le fossero stati comunicati i principi attivi. Inoltre, il [REDACTED] aveva riferito di possibilità di regressione della malattia e di guarigione e tali affermazioni erano state travisate dalla Corte di appello con evidente omissione e manifesta illogicità della motivazione.

- Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla revoca delle statuizioni civili benché gli atti di costituzione avevano ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte illecite di cui a tutti i capi di imputazione contestati e non riguardavano esclusivamente le truffe e l'associazione a delinquere, così come ritenuto invece dalla sentenza di appello; sul punto si deduceva grave vizio della motivazione censurata nella parte in cui aveva limitato l'oggetto della decisione esclusivamente ai reati fine di truffa e ciò benché la sentenza di primo grado avesse condannato tutti gli imputati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore delle parti civili.

4. Lo stesso difensore avv. [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] deduceva analoghi motivi.

Con il primo motivo lamentava la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ed omessa motivazione in ordine alla condanna disposta in primo grado nei confronti di tutti gli imputati per i danni cagionati alle parti civili in relazione a tutte le imputazioni; lamentava poi che la Corte di appello non aveva applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla motivazione rafforzata in caso di assoluzione in appello.

Con il secondo motivo lamentava violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. quanto alla ritenuta insussistenza del delitto di truffa aggravata di cui al capo b) dell'imputazione ai danni della parte civile [REDACTED] deduceva, in particolare, che le valutazioni della Corte di appello sulla conoscenza da parte dei malati dell'efficacia del trattamento farmacologico cui venivano sottoposti in cambio del pagamento della somma di circa 2.000 euro, contrastavano irrevocabilmente con le motivazioni del primo grado che aveva analiticamente esposto le condotte di artificio e raggio poste in essere dagli imputati, ciascuno in forza del proprio ruolo svolto all'interno della compagine associativa; quanto alla specifica posizione del ricorrente, si evidenziava come dalle dichiarazioni dello stesso, acquisite agli atti del processo e da quelle rese dalla madre nel corso del giudizio di primo grado, erano emersi anche gravi effetti collaterali invalidanti subiti dal paziente a causa dell'assunzione dei farmaci del



protocollo; ripercorsi i fatti e le dichiarazioni rese sul punto, si deduceva come fosse stata acquisita dimostrazione dell'induzione in errore a seguito della quale il paziente decideva di sottoporsi al protocollo farmacologico a causa del quale la sua condizione fisica peggiorava repentinamente; gli esperti neurologi, sentiti durante l'istruttoria dibattimentale, avevano confermato il peggioramento delle condizioni di salute dovute all'assunzione di una miscela di farmaci somministrata nell'ambito del protocollo così che doveva ritenersi grave l'errore in cui era incorsa la Corte di appello nella decisione assolutoria, assunta senza tenere in considerazione la specifica deposizione della madre del ricorrente.

Con il terzo motivo deduceva mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'associazione a delinquere che era stata affermata sulla base della ritenuta insussistenza dei reati fine e cioè delle ipotesi di truffa in contrasto con i principi generali secondo cui il delitto associativo può essere dimostrato anche in mancanza di condanne per reati fine perché ipotesi autonoma.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono fondati e devono, pertanto, essere accolti. Ed invero la Corte di appello di Perugia nella valutazione delle condotte poste in essere dagli imputati nei confronti dei pazienti affetti da sclerosi multipla è incorsa sia nella violazione dei principi in tema di motivazione rafforzata che nella violazione di legge quanto alla valutazione della insussistenza delle truffe.

1.1. Sotto il primo profilo va rilevato come, secondo un costante orientamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite della corte di legittimità in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01). E, con particolare riferimento alla riforma assolutoria in appello, si è ancora stabilito da parte delle Sezioni Unite come il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01, v. anche Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P.,



Rv. 278056-01; Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025, dep. 2026, D'Ambrosio, Rv. 289123-02).

Nel caso di specie, i suddetti parametri non risultano osservati sia perché alcuna motivazione specifica appare avere assunto la Corte di merito in ordine alla esistenza ed operatività della associazione a delinquere sia - e soprattutto - con riferimento agli argomenti spesi per affermare l'insussistenza delle truffe; ed invero, la pronuncia del Tribunale, con gli ampi e diffusi argomenti spesi al punto b.1) della motivazione, aveva spiegato come tutti gli imputati nei ruoli rispettivamente ricostruiti avevano posto in essere artifici e raggiri posto che i malati venivano sottoposti ad un protocollo farmacologico non supportato da alcuna evidenza scientifica presentato ai singoli pazienti come un rimedio innovativo per combattere la grave malattia, rispetto alla quale veniva promessa la guarigione, la regressione o l'arresto della progressione o, comunque, miglioramenti decisivi e durevoli della sintomatologia: effetti benefici assicurati in soli sette giorni di terapia. Inoltre, la sentenza del Tribunale evidenziava anche come detti effetti benefici venissero pubblicizzati attraverso diversi siti Internet liberamente consultabili che facevano riferimento ad un nuovo protocollo farmacologico sviluppato da esperti operanti in Terni contro la sclerosi multipla.

1.2. A fronte di tali specifiche considerazioni e di quelle ulteriori argomentazioni riferite all'assenza di qualsiasi validazione scientifica del protocollo, alla inesistenza di un brevetto, alla mancata approvazione dell'AIFA, tutti esposti nella pronuncia di primo grado al punto indicato, la sentenza di appello si limita sbrigativamente ad affermare, alle pagine 23 e seguenti, che il procedimento penale non sarebbe la sede per giudicare degli aspetti scientifici della cura e, pur riconoscendo che comunque il protocollo non aveva basi scientifiche, riafferma che sarebbe stato nella libera determinazione dei malati interrompere i trattamenti farmacologici riconosciuti e provarne di alternativi che più assecondino le loro aspettative attribuendo valore decisivo alla circostanza che l'imputato ██████████ affetto lui stesso da sclerosi multipla, avesse provato su di sé ed applicato il trattamento sicché tale circostanza escluderebbe la condotta raggianti dell'altrui buona fede potendo anche determinarsi un effetto placebo di grande rilievo con benefici traguardi. Trattasi di conclusioni all'evidenza totalmente sfinite di qualsiasi supporto scientifico e ciò benché nel corso dell'istruzione dibattimentale di primo grado fossero state escuse ed acquisite diverse consulenze tecniche dalle quali era stata proprio ricavata l'impossibilità di riconoscere qualsiasi valenza scientifica al protocollo prescritto alle parti civili ed alle numerose persone offese indicate pure in imputazione. Inoltre, la sentenza di secondo grado omette di valutare tutte le deposizioni testimoniali pure indicate nei ricorsi e gli altri dati emersi all'esito dell'istruzione dibattimentale che



sottolineavano come fosse stata prospettata una concreta possibilità se non di guarigione, quantomeno di notevole miglioramento delle condizioni di salute.

1.3. E sotto il profilo del difetto di motivazione rafforzata, il giudice di appello ha anche omesso di confrontarsi con le anomale modalità di confezionamento dei farmaci da parte dei soggetti coinvolti che avvenivano con modalità del tutto inusuali a seguito della ricezione di prodotti anche dall'estero non riconosciuti nel territorio nazionale.

2. Quanto poi alla deduzione di violazione di legge per errata interpretazione dell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen., vanno richiamati precedenti orientamenti di questa Corte di cassazione che hanno proprio preso in esame le ipotesi di artifici e raggiri relativi a cure mediche prive di base scientifica.

Invero, con una prima pronuncia si è affermato come integra gli estremi del reato di truffa la condotta di chi, nell'indurre le persone offese, in precarie condizioni di salute, a sottoporsi a costose terapie "sperimentali", pur rappresentando in modo veritiero la metodologia applicata nella produzione dei farmaci, abbia fornito insistenti rassicurazioni circa l'utilità della terapia in realtà illegale perché disconosciuta dalle autorità competenti nonché false informazioni circa la qualifica di medico e la competenza professionale del responsabile della società produttrice del farmaco (Sez. 2, n. 46118 del 20/10/2015, Voldan, Rv. 265216-01).

In un successivo caso il principio è stato ribadito stabilendosi che integra il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-*bis* cod. pen. la condotta del sanitario che, approfittando della particolare debolezza psicologica dei pazienti, affetti da patologie anche gravi, li induca a sottoporsi, dietro pagamento, ad una metodologia di cura alternativa a quella tradizionale, rassicurandoli circa l'utilità della stessa e suscitando speranze illusorie stante l'assenza di evidenze scientifiche di guarigioni o di miglioramenti (Sez. 2, n. 5053 del 17/11/2020, dep. 2021, Casini, Rv. 280565-01: in motivazione tale ultima pronuncia precisa come "La condotta penalmente rilevante non è costituita dalla mera proposta di una cura alternativa a quella tradizionale nella convinzione personale che possa essere efficace ... ciò che si sanziona penalmente è il ricorso dietro pagamento ad una metodologia - certamente estranea all'ambito delle prestazioni che la C. effettuava per conto del Servizio Pubblico Nazionale - non già per libera scelta del paziente, a seguito di adeguata informazione, ma per l'azione induttiva del medico e dell'altro indagato, che hanno approfittato della particolare debolezza psicologica di persone affette da patologie anche gravi per suscitare speranze, sicuramente illusorie, perché in nessun caso ai querelanti sono state fornite evidenze scientifiche di guarigioni o miglioramenti, in effetti mai verificatisi").



Si tratta con evidenza di principi perfettamente applicabili al caso in esame in cui a numerosi pazienti affetti da una patologia particolarmente grave come la sclerosi multipla, venivano somministrati farmaci rientranti in un protocollo mai approvato in sede scientifica, sconosciuto all'associazione italiana farmaci e proposti come idonei a far regredire la malattia o comunque ad alleviare i sintomi. È evidente, pertanto la sussistenza degli artifici e raggiri ricavabili in tutti i casi di somministrazione di cure prive di evidenza scientifica nella conoscenza da parte dell'agente della assenza di un qualsiasi riconoscimento del protocollo somministrato.

3. Ne consegue l'integrale annullamento della sentenza di appello con accoglimento dei ricorsi e rinvio in sede civile per la determinazione dei danni risarcibili. A tale sede viene rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Roma, 13 maggio 2026

IL CONSIGLIERE EST.

Ignazio Pardo

IL PRESIDENTE

Andrea Pellegrino

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

IL PRESIDENTE

Andrea Pellegrino

